

COMUNE DI PUOS D'ALPAGO

ART. 01

OGGETTO DELLO STATUTO

01. IL PRESENTE STATUTO DETTA LE DISPOSIZIONI FONDAMENTALI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE DI PUOS D'ALPAGO IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 , SULL'ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI.
02. I PRINCIPI FONDAMENTALI DETTATI DAL PRESENTE STATUTO E DALLA LEGGE VENGONO ATTUATI CON APPOSITI REGOLAMENTI.

ART. 02

FINALITA' ED OBIETTIVI DELL'AZIONE COMUNALE

01. IL COMUNE DI PUOS D'ALPAGO RAPPRESENTA L'INTERA POPOLAZIONE DEL SUO TERRITORIO E NE CURA UNITARIAMENTE I RELATIVI INTERESSI NEL RISPETTO DELLE CARATTERISTICHE ETNICHE, CULTURALI E RELIGIOSE. NE PROMUOVE LO SVILUPPO ED IL PROGRESSO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO E GARANTISCE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, DELLE FORZE SOCIALI, ECONOMICHE E SINDACALI ALLE SCELTE POLITICHE ED ALL'ATTIVITA' POLITICA ED AMMINISTRATIVA DELL'ENTE SECONDO I PRINCIPI STABILITI DALL' ARTT. 03 DELLA COSTITUZIONE E DALL' ARTT. 06 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 .
02. IL COMUNE DI PUOS D'ALPAGO ISPIRA, IN PARTICOLARE, LA PROPRIA AZIONE AI SEGUENTI CRITERI E PRINCIPI:
 - A) IL SUPERAMENTO DEGLI SQUILIBRI SOCIALI, ECONOMICI E TERRITORIALI ESISTENTI, NEL RISPETTO DELLA DIGNITA' DELLE PERSONE;
 - B) IL SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA GLOBALE ED INTEGRATO DI SICUREZZA SOCIALE E DI TUTELA ATTIVA DELLA PERSONA E DELLA FAMIGLIA ANCHE CON L'APPORTO DI TUTTI GLI ENTI CIVILMENTE RICONOSCIUTI NEL TERRITORIO ED ALTRESI' CON LE ATTIVITA' DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO;
 - C) LA TUTELA E LO SVILUPPO DELLE RISORSE NATURALI, AMBIENTALI, STORICHE, CULTURALI PRESENTI NEL PROPRIO TERRITORIO PER GARANTIRE ALLA PROPRIA COLLETTIVITA' UNA MIGLIORE QUALITA' DELLA VITA.

ART. 03

PROGRAMMAZIONE E FORME DI COLLABORAZIONE

01. IL COMUNE DI PUOS D'ALPAGO REALIZZA LE PROPRIE FINALITA' ADOTTANDO IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE.
02. IL COMUNE DI PUOS D'ALPAGO CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE VENETO, AVVALENDOSI DELL'APPORTO DELLE FORMAZIONI SOCIALI, ECONOMICHE, SINDACALI, CULTURALI ED EDUCATIVE OPERANTI NEL TERRITORIO.
03. AL FINE DI RAGGIUNGERE UNA MIGLIORE QUALITA' DEI SERVIZI IL COMUNE DI PUOS D'ALPAGO PUO' DELEGARE PROPRIE FUNZIONI ALLA COMUNITA' MONTANA.

ART. 04

TERRITORIO E SEDE COMUNALE

01. LA CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE DI PUOS D'ALPAGO E' COSTITUITA DAL CAPOLUOGO DI PUOS D'ALPAGO E DALLE FRAZIONI DI VALZELLA,

CORNEI, SITRAN, BASTIA E SOMMACOSTA.

02. IL TERRITORIO DEL COMUNE SI ESTENDE PER KMQ. 13,84 E CONFINA CON I COMUNI DI FARRA D'ALPAGO, CHIES D'ALPAGO, PIEVE D'ALPAGO, TAMBRE E PONTE NELLE ALPI.

03. IL PALAZZO CIVICO, SEDE COMUNALE, E' UBICATO NEL CAPOLUOGO DI PUOS D'ALPAGO.

04. LE ADUNANZE DEGLI ORGANI ELETTIVI COLLEGIALI SI SVOLGONO NELLA SEDE COMUNALE. IN CASI DEL TUTTO ECCEZIONALI E PER PARTICOLARI ESIGENZE, IL CONSIGLIO PUO' RIUNIRSI ANCHE IN LUOGHI DIVERSI DALLA PROPRIA SEDE.

05. LA MODIFICA DELLA DENOMINAZIONE DELLE FRAZIONI O DELLA SEDE COMUNALE PUO' ESSERE DISPOSTA DAL CONSIGLIO PREVIA CONSULTAZIONE POPOLARE.

ART. 05

STEMMA E GONFALONE

01. IL COMUNE DI PUOS D'ALPAGO HA, QUALE PROPRIO SEGNO DISTINTIVO, LO STEMMA CONCESSO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN DATA 24.11.1972 , REGISTRATO ALLA CORTE DEI CONTI IL GIORNO 11 GENNAIO 1973 , REG. N. 01 - PRESIDENZA

- FOG. N. 04 E TRASCritto NEL REGISTRO ARALDICO DELL'ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO IL 05 FEBBRAIO 1973 E NEL REGISTRO DELL'UFFICIO ARALDICO IL 16 FEBBRAIO 1973 REG. ANNO 1972 PAG. 54 .

02. NELLE CERIMONIE E NELLE ALTRE PUBBLICHE RICORRENZE IL COMUNE PUO' ESIBIRE IL GONFALONE CONCESSO CON IL PROVVEDIMENTO DI CUI AL COMMA PRECEDENTE.

ART. 06

ALBO PRETORIO

01. NEL PALAZZO MUNICIPALE VIENE INDIVIDUATO APPOSITO SPAZIO DA DESTINARE AD ALBO PRETORIO PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI ED AVVISI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

02. LA PUBBLICAZIONE DEVE GARANTIRE L'ACCESSIBILITA', L'INTEGRALITA' E LA FACILITA' DI LETTURA.

03. IL SEGRETARIO CURA L'AFFISSIONE DEGLI ATTI DI CUI AL PRIMO COMMA AVVALENDOSI DI UN MESSO COMUNALE E, SU ATTESTAZIONE DI QUESTO, NE CERTIFICA L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE.

PARTE 01

ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO 01

ORGANI ELETTIVI

CAPO 01

ORGANI

ART. 07

INDIVIDUAZIONE DEGLI ORGANI

01. SONO ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE: IL CONSIGLIO COMUNALE, LA GIUNTA ED IL SINDACO.

CAPO 02

CONSIGLIO COMUNALE

ART. 08

PRINCIPI GENERALI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ESERCITA LE ATTRIBUZIONI DI INDIRIZZO, DI CONTROLLO POLITICO ED AMMINISTRATIVO NONCHE' LE FUNZIONI DI ORGANIZZAZIONE MEDIANTE L'ADOZIONE DELLO STATUTO E DI ATTI FONDAMENTALI.

02. PER ATTI FONDAMENTALI SI INTENDONO GLI ATTI NORMATIVI E REGOLAMENTARI DI PROGRAMMAZIONE, DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E GLI ATTI ORGANIZZATIVI GENERALI.

03. LE NORME RELATIVE ALLA COMPOSIZIONE, ALLA ELEZIONE, ALLA DURATA IN CARICA ED ALLO SCIoglIMENTO DEL CONSIGLIO, SONO STABILITE DALLA LEGGE.

ART. 09

COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ESERCITA LE POTESTA' E LE COMPETENZE PREVISTE DALLA LEGGE E SVOLGE LE SUE ATTRIBUZIONI CONFORMANDOSI AI PRINCIPI, AI CRITERI, ALLE MODALITA' ED AI PROCEDIMENTI STABILITI NEL PRESENTE STATUTO E NELLE NORME REGOLAMENTARI.

02. IMPRONTA L'AZIONE COMPLESSIVA DELL'ENTE AI PRINCIPI DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E LEGALITA' AI FINI DI ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO E L'IMPARZIALITA'.

03. NELL'ADOZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI PRIVILEGIA IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE, PERSEGUENDO IL RACCORDO CON LA PROGRAMMAZIONE STATALE, REGIONALE E PROVINCIALE E, NELL'AMBITO LOCALE, CON GLI ALTRI COMUNI DELL'ALPAGO.

04. GLI ATTI FONDAMENTALI DEVONO CONTENERE L'INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DA RAGGIUNGERE, LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE E DEGLI STRUMENTI NECESSARI ALL'AZIONE DA SVOLGERE.

ART. 10

SESSIONI CONSILIARI

01. L'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO SI SVOLGE IN SESSIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE CON LA DURATA E SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE IN SEDUTA ORDINARIA ALMENO DUE VOLTE ALL'ANNO.

03. NELLA SESSIONE ORDINARIA DEVONO ESSERE ISCRITTE LE PROPOSTE DI DELIBERAZIONI RELATIVE A: APPROVAZIONE DEI BILANCI ANNUALI E PLURIENNALI E RELATIVE RELAZIONI PREVISIONALI E PROGRAMMATICHE E CONTI CONSUNTIVI.

04. IL CONSIGLIO SI RIUNISCE ALTRESI' IN SEDUTA STRAORDINARIA SU DETERMINAZIONE DEL SINDACO O SU RICHIESTA DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE. IN TALI SEDUTE VENGONO TRATTATE TUTTE LE MATERIE NON RISERVATE ALLE SEDUTE ORDINARIE.

ART. 11

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO DAL SINDACO CHE FORMULA L'ORDINE DEL GIORNO E NE PRESIEDE I LAVORI, SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO.

02. GLI ADEMPIMENTI PREVISTI AL COMMA PRECEDENTE IN CASO DI DIMISSIONI, DECADENZA, RIMOZIONE O DECESSO DEL SINDACO SONO ASSOLTE DAL CONSIGLIERE ANZIANO:

03. IN CASO DI ELEZIONI DEL SINDACO E DELLA GIUNTA, LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO E' DISPOSTA, ALTRESI', DAL CONSIGLIERE ANZIANO CHE NE PRESIEDE L'ADUNANZA.

04. IL CONSIGLIO DEVE ESSERE CONVOCATO ENTRO 20 GIORNI, QUANDO LO RICHIEDA UN QUINTO DEI CONSIGLIERI.

ART. 12

PUBBLICITA' E VALIDITA' DELLE SEDUTE

01. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO SONO PUBBLICHE. NEL CASO IN CUI DEBBANO ESSERE FORMULATE VALUTAZIONI E APPREZZAMENTI SU PERSONE, IL PRESIDENTE DISPONE LA TRATTAZIONE DELL'ARGOMENTO IN SEDUTA SEGRETA.

02. IL CONSIGLIERE CHE DICHIARI DI ASTENERSI DAL VOTO E' COMPUTATO TRA I PRESENTI AI FINI DELLA VALIDITA' DELLA SEDUTA.

03. PARIMENTI E' COMPUTATO TRA I PRESENTI AI FINI DELLA VALIDITA' DELLA SEDUTA IL CONSIGLIERE PRESENTE CHE NON RENDA ALCUNA DICHIARAZIONE DI VOTO O NON DEPOSITI LA SCHEDA NELL'URNA, NEL CASO DI VOTAZIONE SEGRETA.

04. IL CONSIGLIERE CHE NON VOGLIA ESSERE COMPUTATO TRA I PRESENTI AI FINI DELLA VALIDITA' DELLA SEDUTA DEVE ALLONTANARSI DALL'AULA AL MOMENTO DEL VOTO.

05. PER DETERMINARE LA MAGGIORANZA DEI PRESENTI AL VOTO SI TIENE CONTO ANCHE DEGLI ASTENUTI AI SENSI DEI COMMI 02 E 03 .

06. I CONSIGLIERI COMUNALI DEVONO ASTENERSI DAL PRENDERE PARTE ALLA DELIBERAZIONE E ALLONTANARSI DALL'AULA NEI CASI DI INCOMPATIBILITA' CON L'OGGETTO IN TRATTAZIONE PREVISTI DALLA LEGGE O DALLO STATUTO.

ART. 13

COMMISSIONI CONSILIARI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' AVVALERSI DI COMMISSIONI COSTITUITE NEL PROPRIO SENO CON CRITERIO PROPORZIONALE, PER IL MIGLIORE ESERCIZIO DELLE FUNZIONI.

02. LE COMMISSIONI DISTINTE IN: PERMANENTI E TEMPORANEE O SPECIALI, SARANNO DISCIPLINATE NEI POTERI, NELLA ORGANIZZAZIONE E NELLE FORME DI PUBBLICITA' DEI LAVORI DA APPOSITO REGOLAMENTO.

03. LE COMMISSIONI ANZIDETTE POSSONO INVITARE A PARTECIPARE AI PROPRI LAVORI FUNZIONARI ED AMMINISTRATORI COMUNALI NONCHE' PERSONE E/O ASSOCIAZIONI ESTERNE ALL'AMMINISTRAZIONE PER L'ESAME DI SPECIFICI ARGOMENTI.

04. LE COMMISSIONI SONO TENUTE A SENTIRE IL SINDACO E GLI ASSESSORI OGNI QUALVOLTA QUESTI LO RICHIEDANO.

ART. 14

CONSIGLIERI COMUNALI

01. LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI CONSIGLIERI SONO REGOLATI DALLA LEGGE; ESSI RAPPRESENTANO L'INTERA COMUNITA' ALLA QUALE COSTANTEMENTE RISPONDONO.

02. LE FUNZIONI DI CONSIGLIERE ANZIANO SONO ESERCITATE DAL CONSIGLIERE CHE HA OTTENUTO LA MAGGIORE CIFRA ELETTORALE. IN CASO DI PARITA' DI VOTI DAL PIU' ANZIANO DI ETA'.

03. LE DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE SONO RASSEGNALE AL SINDACO, CHE DEVE INCLUDERLE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO. LE DIMISSIONI SONO EFFICACI DALLA LORO PRESENTAZIONE E SONO IRREVOCABILI DALLA PRESA D'ATTO DEL CONSIGLIO.

ART. 15

DIRITTI DEI CONSIGLIERI

01. INERISCONO AL MANDATO DI CIASCUN CONSIGLIERE:

A) IL DIRITTO DI INIZIATIVA IN MERITO ALLE DELIBERAZIONI CONSILIARI;
B) LA PRESENTAZIONE DI INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI E LE EVENTUALI ALTRE FORME DI INTERVENTO STABILITE DAL REGOLAMENTO;

C) IL DIRITTO DI OTTENERE DA TUTTI GLI ORGANI ED UFFICI COMUNALI, DAGLI ENTI, DALLE AZIENDE E DALLE STRUTTURE DIPENDENTI DAL COMUNE LE INFORMAZIONI ED I DOCUMENTI NECESSARI PER ESPLETARE IL PROPRIO MANDATO.

02. PER L'ESERCIZIO DEI LORO DIRITTI E POTERI I CONSIGLIERI COMUNALI POSSONO CHIEDERE L'AUSILIO TECNICO DEL SEGRETARIO COMUNALE.

03. IL REGOLAMENTO DISCIPLINERA' LE FORME E I MODI PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI E DEI POTERI DEI CONSIGLIERI.

ART. 16

DOVERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

01. CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE HA IL DOVERE DI ESERCITARE IL PROPRIO MANDATO PER PROMUOVERE IL BENESSERE DELL'INTERA COMUNITA' LOCALE.

02. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO IL DOVERE DI INTERVENIRE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI DELLE QUALI SIANO MEMBRI.

03. I CONSIGLIERI COMUNALI CHE, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, NON INTERVENGANO AD UNA INTERA SESSIONE ORDINARIA DEL CONSIGLIO SONO DICHIARATI DECADUTI, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

04. CIASCUN CONSIGLIERE E' TENUTO AD ELEGGERE UN DOMICILIO NEL TERRITORIO COMUNALE.

ART. 17

GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI ELETTI NELLA MEDESIMA LISTA POSSONO COSTITUIRSI IN GRUPPI CONSILIARI, SECONDO QUANTO PREVISTO NEL REGOLAMENTO E NE DANNO COMUNICAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE.

02. QUALORA NON SI ESERCITI TALE FACOLTA' O NELLE MORE DELLA DESIGNAZIONE, I CAPIGRUPPO SONO INDIVIDUATI NEI CONSIGLIERI, NON COMPONENTI LA GIUNTA, CHE ABBIANO CONSEGUITO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI NELL' AMBITO DELLA LISTA DI APPARTENENZA.

CAPO 03

LA GIUNTA COMUNALE

ART. 18

PRINCIPI GENERALI

01. LA GIUNTA COMUNALE E' L'ORGANO ESECUTIVO DEL COMUNE ED ESERCITA LE FUNZIONI ALLA STESSA ATTRIBUITE DALLE LEGGI, DAI REGOLAMENTI STATALI E REGIONALI, DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI COMUNALI.

02. ADOTTA TUTTI GLI ATTI CONCRETI IDONEI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DELL'ENTE NEL QUADRO DEGLI INDIRIZZI GENERALI ED IN ATTUAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 19

ELEZIONE E PREROGATIVE

01. LA GIUNTA E' ELETTA NEI TERMINI E CON LE MODALITA' STABILITE DALLE LEGGE, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRESENTATO AL SEGRETARIO DEL COMUNE, ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO.

02. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA', LA POSIZIONE GIURIDICA, LO STATUS DEI COMPONENTI L'ORGANO E GLI ISTITUTI DELLA DECADENZA E DELLA REVOCA SONO DISCIPLINATI DALLA LEGGE.

03. OLTRE AI CASI DI INCOMPATIBILITA' PREVISTI AL COMMA 02 , NON POSSONO CONTEMPORANEAMENTE FAR PARTE DELLA GIUNTA GLI ASCENDENTI ED I DISCENDENTI, L'ADOTTANTE E L'ADOTTATO, I FRATELLI, I CONIUGI E GLI AFFINI DI PRIMO GRADO.

ART. 20

DURATA IN CARICA

01. IL SINDACO E GLI ASSESSORI, ESCLUSI I CASI, PER QUESTI ULTIMI, DI DIMISSIONI SINGOLE, RESTANO IN CARICA FINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.

02. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI COMPORTANO LA DECADENZA DELLA GIUNTA CON EFFETTO DALLA ELEZIONE DELLA NUOVA.

03. IL VOTO CONTRARIO DEL CONSIGLIO SU UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON COMPORTA LE DIMISSIONI DELLA STESSA.

ART. 21

MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA

01. IL SINDACO E LA GIUNTA CESSANO DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

02. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI E PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA; DEVE CONTENERE LA PROPOSTA DI NUOVE LINEE POLITICO - AMMINISTRATIVE, DI UN NUOVO SINDACO E DI UNA NUOVA GIUNTA, IN CONFORMITA' A QUANTO STABILITO DALL' ARTT. 34 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 .

03. LA MOZIONE VIENE MESSA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE GIORNI E NON OLTRE DIECI DALLA SUA PRESENTAZIONE.

04. NEL CASO DI INOSSERVANZA DALL'OBBLIGO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, IL SEGRETARIO COMUNALE RIFERISCE AL PREFETTO IL QUALE ATTIVA I POTERI SOSTITUTIVI PREVISTI DAL COMMA 04 DELL' ARTT. 36 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 .

ART. 22

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA E' COMPOSTA DAL SINDACO CHE LA PRESIEDE E DA QUATTRO ASSESSORI ELETTI TRA I CONSIGLIERI COMUNALI.

ART. 23

ANZIANITA' DEGLI ASSESSORI

01. E' ASSESSORE ANZIANO, AD OGNI FINE PREVISTO DALLA LEGGE E DALLO STATUTO, L'ASSESSORE PIU' ANZIANO DI ETA'.

02. ALL'ASSESSORE ANZIANO, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL VICE-SINDACO, SPETTA SURROGARE IL SINDACO ASSENTE O IMPEDITO, SIA QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE CHE QUALE UFFICIALE DI GOVERNO.

03. LE FUNZIONI DELL'ASSESSORE ANZIANO, IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO, SONO SVOLTE DAGLI ALTRI ASSESSORI A PARTIRE DAL PIU' ANZIANO IN ORDINE DI ETA'.

ART. 24

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA E' CONVOCATA E PRESIDUTA DAL SINDACO CHE STABILISCE L'ORDINE DEL GIORNO, TENUTO CONTO DEGLI ARGOMENTI PROPOSTI DAI SINGOLI ASSESSORI.

02. LE MODALITA' DI CONVOCAZIONE E DI FUNZIONAMENTO SONO STABILITE DALLA GIUNTA STESSA, CON PROPRIO REGOLAMENTO.

03. LE RIUNIONI DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE E NELLE MEDESIME POSSONO ESSERE SENTITI ESPERTI, TECNICI E RESPONSABILI DEI SERVIZI, INVITATI DA CHI PRESIEDE A RIFERIRE SU SPECIFICI PROBLEMI, PREVIA SOSPENSIONE DELLA SEDUTA.

ART. 25

ATTRIBUZIONI

01. ALLA GIUNTA COMUNALE COMPETE L'ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE E GESTIONE A CONTENUTO GENERALE O AD ALTA DISCREZIONALITA', NONCHE' DI TUTTI GLI ATTI CHE PER LA LORO NATURA DEBONO ESSERE ADOTTATI DA ORGANO COLLEGIALE E NON RIENTRANO NELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO.

02. LA GIUNTA SVOLGE LE FUNZIONI DI PROPRIA COMPETENZA CON PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI CON I QUALI SI INDICA LO SCOPO E GLI OBIETTIVI PERSEGUITI, I MEZZI IDONEI ED I CRITERI CUI DOVRANNO ATTENERSI GLI UFFICI NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE COMPETENZE GESTIONALI ED ESECUTIVE LORO ATTRIBUITE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO.

03. LA GIUNTA, IN PARTICOLARE, NELL'ESERCIZIO DELLE ATTRIBUZIONI DI GOVERNO:

A) PROPONE AL CONSIGLIO I REGOLAMENTI;

B) APPROVA PROGETTI, PROGRAMMI ESECUTIVI, DISEGNI ATTUATIVI DEI PROGRAMMI E TUTTI I PROVVEDIMENTI CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO CHE NON SIANO ATTRIBUITI AL SINDACO O AL SEGRETARIO;

C) ELABORA LINEE DI INDIRIZZO E PREDISPONE DISEGNI E PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DA SOTTOPORRE ALLE DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO;

D) ASSUME ATTIVITA' DI INIZIATIVA, DI IMPULSO E DI RACCORDO CON GLI ORGANI DI PARTECIPAZIONE;

E) ELABORA E PROPONE AL CONSIGLIO CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE;

F) NOMINA COMMISSIONI PER I CONCORSI E LE PROVE SELETTIVE;

G) ADOTTA, IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO, PROVVEDIMENTI DI ASSUNZIONE, CESSAZIONE E, SU PARERE DELL'APPOSITA COMMISSIONE QUELLI DISCIPLINARI E DI SOSPENSIONE DELLE FUNZIONI DEL PERSONALE COMUNALE, NON RISERVATI AD ALTRI ORGANI, NEL RISPETTO DELL' ARTT. 51 COMMA 09 DELLA LEGGE 142/1990 ;

H) DISPONE L'ACCETTAZIONE O IL RIFIUTO DI LASCITI E DONAZIONI;

I) DECIDE SULLE CONCESSIONI DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE AD ENTI E PERSONE IN OTTEMPERANZA AI CRITERI STABILITI DALL'APPOSITO REGOLAMENTO;

L) AUTORIZZA IL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO COME ATTORE O CONVENUTO ED APPROVA TRANSAZIONI;

M) FISSA LA DATA DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI PER REFERENDUM CONSULTIVI E COSTITUISCE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI, CUI E' RIMESSO L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITA' DEL PROCEDIMENTO;

N) ESERCITA, PREVIA DETERMINAZIONE DEI COSTI ED INDIVIDUAZIONE DEI MEZZI, FUNZIONI DELEGATE DALLA PROVINCIA, REGIONE E STATO QUANDO NON ESPRESSAMENTE ATTRIBUITE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO AD ALTRO ORGANO;

O) APPROVA GLI ACCORDI DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA FATTA SALVA LA MATERIA RISERVATA ALLA COMPETENZA NORMATIVA DEL CONSIGLIO;

P) RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA' E SULL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.

04. LA GIUNTA, ALTRESI', NELL'ESERCIZIO DI ATTRIBUZIONI ORGANIZZATORIE:

A) FISSA, AI SENSI DEL REGOLAMENTO E DEGLI ACCORDI DECENTRATI, I PARAMETRI, GLI STANDARS ED I CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO PER

MISURARE LA PRODUTTIVITA' DELL' APPARATO;
B) DECIDE IN MERITO ALLE CONTROVERSIE DI COMPETENZE FUNZIONALI
INSORTE FRA GLI ORGANI GESTIONALI DELL' ENTE.

CAPO 04

DISPOSIZIONI COMUNI AGLI ORGANI COLLEGIALI

ART. 26

DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

01. GLI ORGANI COLLEGIALI DELIBERANO VALIDAMENTE CON L'INTERVENTO DELLA META', DETERMINATA PER ECCESSO, DEI COMPONENTI ASSEGNATI ED A MAGGIORANZA DEI PRESENTI AL VOTO, SALVO CHE SIANO RICHIESTE MAGGIORANZE QUALIFICATE PREVISTE ESPRESSAMENTE DALLE LEGGI O DALLO STATUTO. I CONSIGLIERI CHE DICHIARANO DI ASTENERSI NON SI CONSIDERANO NEL NUMERO DEI VOTANTI AI FINI DEL QUORUM FUNZIONALE, FERMO RESTANDO CHE SI COMPUTANO NEL QUORUM STRUTTURALE, AI FINI DELLA VALIDITA' DELLE SEDUTE. IL CONSIGLIO COMUNALE IN SECONDA CONVOCAZIONE DELIBERA CON L'INTERVENTO DI ALMENO QUATTRO CONSIGLIERI COSI' COME PREVISTO DALL' ARTT. 127 DEL R.D. 04 FEBBRAIO 1915 N. 148 .

02. TUTTE LE DELIBERAZIONI SONO ASSUNTE, DI REGOLA, CON VOTAZIONE PALESE E SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

03. SONO DA ASSUMERE A SCRUTINIO SEGRETO LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI PERSONE, QUANDO VENGA ESERCITATA UNA FACOLTA' DISCREZIONALE FONDATA SULL' APPREZZAMENTO DELLE QUALITA' SOGGETTIVE DI UNA PERSONA O SULLA VALUTAZIONE DELL' AZIONE DA QUESTI SVOLTA.

04. L'ISTRUTTORIA E LA DOCUMENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE, IL DEPOSITO DEGLI ATTI E LA VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA SONO CURATE DAL SEGRETARIO COMUNALE, SECONDO LE MODALITA' ED I TERMINI STABILITI DAL REGOLAMENTO. IL SEGRETARIO COMUNALE NON PARTECIPA ALLE SEDUTE QUANDO SI TROVA IN UNO DEI CASI DI INCOMPATIBILITA'. IN TAL CASO E' SOSTITUITO IN VIA TEMPORANEA DA UN COMPONENTE DEL COLLEGIO NOMINATO DAL PRESIDENTE.

05. I VERBALI DELLE SEDUTE SONO FIRMATI DAL PRESIDENTE, DAL SEGRETARIO E DALL' ASSESSORE O CONSIGLIERE ANZIANO RISPETTIVAMENTE PER LA GIUNTA MUNICIPALE E PER IL CONSIGLIO COMUNALE.

06. I VERBALI DELLE SEDUTE CONSILIARI SONO LETTI ED APPROVATI NELLA SEDUTA SUCCESSIVA A QUELLA A CUI I VERBALI STESSI SI RIFERISCONO.

CAPO 05

SINDACO

ART. 27

PRINCIPI GENERALI

01. IL SINDACO E' IL CAPO DEL GOVERNO LOCALE ED IN TALE VESTE ESERCITA LE FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA, DI PRESIDENZA, DI SOVRAINTENDENZA E DI AMMINISTRAZIONE.

02. HA COMPETENZA E POTERI DI INDIRIZZO, DI VIGILANZA E CONTROLLO DELL' ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI E DELLE STRUTTURE GESTIONALI-

ESECUTIVE.

03. LA LEGGE DISCIPLINA LE MODALITA' PER L'ELEZIONE, I CASI DI INCOMPATIBILITA' ED INELEGGIBILITA' ALL'UFFICIO DI SINDACO, IL SUO STATUS E LE CAUSE DI CESSAZIONE DALLA CARICA.

04. AL SINDACO, OLTRE ALLE COMPETENZE DI LEGGE, SONO ASSEGNATE DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI ATTRIBUZIONI QUALE ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, DI VIGILANZA E POTERI DI AUTOORGANIZZAZIONE DELLE COMPETENZE CONNESSE ALL'UFFICIO.

ART. 28

ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

01. IL SINDACO:

- A) HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELL'ENTE;
- B) HA LA DIREZIONE UNITARIA ED IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA DEL COMUNE E CURA L'ATTUAZIONE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO;
- C) COORDINA L'ATTIVITA' DEI SINGOLI ASSESSORI;
- D) IMPARTISCE DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE AGLI INDIRIZZI FUNZIONALI E DI VIGILANZA SULL'INTERA GESTIONE AMMINISTRATIVA DI TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI;
- E) HA FACOLTA' DI DELEGA;
- F) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE PER CONCLUDERE ACCORDI DI PROGRAMMA CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI PREVISTI DALLA LEGGE;
- G) PUO' CONCLUDERE ACCORDI CON TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE;
- H) CONVOCA I COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI;
- I) ADOTTA ORDINANZE ORDINARIE;
- L) RILASCIAMO LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI, DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, NONCHE' LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI EDILIZIE;
- M) EMETTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE D'URGENZA ED ESPROPRI, CHE LA LEGGE, GENERICAMENTE, ASSEGNA ALLA COMPETENZA DEL COMUNE;
- N) ASSEGNA GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, SENTITA LA GIUNTA, IN OTTEMPERANZA AI CRITERI DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 60/1984 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI;
- O) APPROVA I RUOLI DEI TRIBUTI, DEI CANONI E DELLE ENTRATE COMUNALI;
- P) ADOTTA I PROVVEDIMENTI CONCERNENTI IL PERSONALE NON ASSEGNATI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO ALLE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA E DEL SEGRETARIO COMUNALE;
- Q) DETERMINA GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI, DEI SERVIZI E DEGLI ESERCIZI COMUNALI, SENTITE LE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE;
- R) FA PERVENIRE ALL'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE L'ATTO DI DIMISSIONI PERCHE' IL CONSIGLIO COMUNALE PRENDA ATTO DELLA DECADENZA DELLA GIUNTA;
- S) STIPULA IN RAPPRESENTANZA DELL'ENTE I CONTRATTI;
- T) VIETA L'ESIBIZIONE O IL RILASCIO DI COPIE DEGLI ATTI PER RAGIONI DI SEGRETO O RISERVATEZZA PREVISTI PER LEGGE;
- U) SVOLGE GLI ALTRI COMPITI ATTRIBUITIGLI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E

DAI REGOLAMENTI.

ART. 29

ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

01. IL SINDACO:

- A) ACQUISISCE DIRETTAMENTE PRESSO TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI INFORMAZIONI ED ATTI ANCHE RISERVATI;
- B) PROMUOVE DIRETTAMENTE O AVVALENDOSI DEL SEGRETARIO COMUNALE, INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULL'INTERA ATTIVITA' DEL COMUNE;
- C) COMPIE GLI ATTI CONSERVATIVI DEI DIRITTI DEL COMUNE;
- D) PUO' DISPORRE L'ACQUISIZIONE DI ATTI, DOCUMENTI ED INFORMAZIONI PRESSO LE AZIENDE SPECIALI, LE ISTITUZIONI E LE SOCIETA' PER AZIONI, APPARTENENTI AL COMUNE, TRAMITE I RAPPRESENTANTI LEGALI DELLE STESSE E NE INFORMA IL CONSIGLIO COMUNALE;
- E) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE ATTE AD ASSICURARE CHE UFFICI SERVIZI, AZIENDE SPECIALI, ISTITUZIONI E SOCIETA' APPARTENENTI AL COMUNE, SVOLGANO LE LORO ATTIVITA' SECONDO GLI OBIETTIVI INDICATI DAL CONSIGLIO ED IN COERENZA CON GLI INDIRIZZI ATTUATIVI ESPRESSI DALLA GIUNTA.

ART. 30

ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

01. IL SINDACO:

- A) STABILISCE GLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE E DISPONE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E LO PRESIEDE AI SENSI DEL REGOLAMENTO. QUANDO LA RICHIESTA E' FORMULATA DA UN QUINTO DEI CONSIGLIERI PROVVEDE ALLA CONVOCAZIONE;
- B) ESERCITA I POTERI DI POLIZIA NELLE ADUNANZE CONSILIARI E ORGANISMI PUBBLICI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE DALLO STESSO PRESIDUTE, NEI LIMITI PREVISTI DALLE LEGGI;
- C) PROPONE ARGOMENTI DA TRATTARE E DISPONE LA CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA E LA PRESIEDE;
- D) DELEGA LA SOTTOSCRIZIONE DI PARTICOLARI SPECIFICI ATTI NON RIENTRANTI NELLE ATTRIBUZIONI DELEGATE AD ASSESSORI O AL SEGRETARIO COMUNALE;
- E) RICEVE LE INTERROGAZIONI E LE MOZIONI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO.

ART. 31

VICE-SINDACO

- 01. IL VICE-SINDACO E' L'ASSESSORE CHE RICEVE DAL SINDACO DELEGA GENERALE PER L'ESERCIZIO DI TUTTE LE SUE FUNZIONI IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO.
- 02. NEI CASI DI IMPEDIMENTO O DI ASSENZA DEL VICE-SINDACO, LE FUNZIONI SOSTITUTIVE DEL SINDACO SONO ESERCITATE DAGLI ASSESSORI SECONDO QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 23 DEL PRESENTE STATUTO.
- 03. DELLE DELEGHE RILASCIATE AL VICE-SINDACO ED AGLI ASSESSORI DEVE ESSERE FATTA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO ED AGLI ORGANI

PREVISTI DALLA LEGGE.

TITOLO 02

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO 01

SEGRETARIO COMUNALE

ART. 32

PRINCIPI E CRITERI DI GESTIONE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLA LEGGE CHE NE DISCIPLINA STATO GIURIDICO, RUOLO E FUNZIONI, E' L'ORGANO BUROCRATICO CHE ASSICURA LA DIREZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

02. L'ATTIVITA' GESTIONALE DELL'ENTE, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA DISTINZIONE TRA FUNZIONE POLITICA DI INDIRIZZO E CONTROLLO E FUNZIONE DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, E' AFFIDATA AL SEGRETARIO COMUNALE CHE L'ESERCITA, AVVALENDOSI DEGLI UFFICI, IN BASE AGLI INDIRIZZI DEL CONSIGLIO, IN ATTUAZIONE DELLE DETERMINAZIONI DELLA GIUNTA E DELLE DIRETTIVE DEL SINDACO, DAL QUALE DIPENDE FUNZIONALMENTE.

03. PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL COMUNE, ESERCITA L'ATTIVITA' DI SUA COMPETENZA CON POTESTA' DI INIZIATIVA ED AUTONOMIA DI SCELTA DEGLI STRUMENTI OPERATIVI E CON RESPONSABILITA' DI RISULTATO. TALI RISULTATI SONO SOTTOPOSTI A VERIFICA DEL SINDACO CHE NE RIFERISCE ALLA GIUNTA.

04. ALLO STESSO ORGANO SONO AFFIDATE ATTRIBUZIONI DI CARATTERE GESTIONALE, CONSULTIVO, DI SOVRINTENDENZA E DI COORDINAMENTO, DI LEGALITA' E GARANZIA, SECONDO LE NORME DI LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 33

ATTRIBUZIONI GESTIONALI

01. AL SEGRETARIO COMUNALE COMPETE L'ADOZIONE DI ATTI DI GESTIONE, ANCHE CON RILEVANZA ESTERNA, CHE NON COMPORTANO ATTIVITA' DELIBERATIVE E CHE NON SIANO ESPRESSAMENTE ATTRIBUITI DALLO STATUTO AD ORGANI ELETTIVI, NONCHE' DEGLI ATTI CHE SONO ESPRESSIONE DI DISCREZIONE TECNICA.

02. IN PARTICOLARE IL SEGRETARIO ADOTTA I SEGUENTI ATTI:

A) PREDISPOSIZIONE DI PROGRAMMI DI ATTUAZIONE, RELAZIONI, PROGETTAZIONI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO SULLA BASE DELLE DIRETTIVE RICEVUTE DAGLI ORGANI ELETTIVI;

B) ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI MESSE A DISPOSIZIONE DAGLI ORGANI ELETTIVI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEI PROGRAMMI FISSATI DAI MEDESIMI ORGANI;

C) ORDINAZIONE DI BENI E SERVIZI NEI LIMITI DEGLI IMPEGNI E DEI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONI DI GIUNTA;

D) PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI DI GARA E DI CONCORSO CON L'ASSISTENZA DI UN UFFICIALE VERBALIZZANTE E CON L'OSSERVANZA DEI CRITERI E PRINCIPI PROCEDIMENTALI IN MATERIA, FISSATI DAI REGOLAMENTI

DELL'ENTE;

- E) ADOZIONE E SOTTOSCRIZIONE DI TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI, ANCHE A RILEVANZA ESTERNA, PER I QUALI GLI SIA STATA ATTRIBUITA COMPETENZA DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI;
- F) VERIFICA DI TUTTA LA FASE ISTRUTTORIA DEI PROVVEDIMENTI ED EMANAZIONE DI TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI ANCHE ESTERNI, CONSEGUENTI E NECESSARI PER L'ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI;
- G) VERIFICA DELL'EFFICACIA ED EFFICIENZA DELL'ATTIVITA' DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE;
- H) SOTTOSCRIZIONE DEI MANDATI DI PAGAMENTO E REVERSALI DI INCASSO;
- I) ROGITO DI ATTI E CONTRATTI IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA NELL'INTERESSE DEL COMUNE MEDESIMO;

ART. 34

ATTRIBUZIONI CONSULTIVE

- 01. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA, SE RICHIESTO, A COMMISSIONI DI STUDIO E DI LAVORO INTERNE ALL'ENTE E, CON L'AUTORIZZAZIONE DEL SINDACO, A QUELLE ESTERNE.
- 02. SE RICHIESTO, FORMULA PARERI ED ESPRIME VALUTAZIONI DI ORDINE TECNICO E GIURIDICO AL CONSIGLIO, ALLA GIUNTA, AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI SINGOLI CONSIGLIERI.
- 03. ESPlicita E SOTTOSCRIVE I PARERI PREVISTI DALLA LEGGE SULLE PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI.

ART. 35

ATTRIBUZIONI DI SOVRINTENDENZA - DIREZIONE - COORDINAMENTO

- 01. IL SEGRETARIO COMUNALE ESERCITA FUNZIONI D'IMPULSO, COORDINAMENTO, DIREZIONE E CONTROLLO NEI CONFRONTI DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE.
- 02. AUTORIZZA LE MISSIONI, LE PRESTAZIONI STRAORDINARIE, I CONGEDI ED I PERMESSI DEL PERSONALE CON L'OSSERVANZA DELLE NORME VIGENTI E DEL REGOLAMENTO.
- 03. ADOTTA PROVVEDIMENTI DI MOBILITA' INTERNA CON L'OSSERVANZA DELLE MODALITA' PREVISTE NEGLI ACCORDI IN MATERIA.
- 04. SOLLEVA CONTESTAZIONI DI ADDEBITO, PROPONE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ED ADOTTA LE SANZIONI DEL RICHIAMO SCRITTO E DELLA CENSURA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME REGOLAMENTARI.

ART. 36

ATTRIBUZIONI DI LEGALITA' E GARANZIA

- 01. IL SEGRETARIO PARTECIPA ALLE SEDUTE DELLA GIUNTA MUNICIPALE E A QUELLE DEL CONSIGLIO COMUNALE CON I POTERI DI CONSULENZA E DI INTERVENTO, SOTTO IL PROFILO DI LEGITTIMITA' E CON IL COMPITO DI CURARE LA VERBALIZZAZIONE DELLE RISPETTIVE SEDUTE.
- 02. PARTECIPA INOLTRE ALLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI COMUNALI FORMALMENTE COSTITUITE E DEGLI ALTRI ORGANISMI DELL'ENTE, CON FACOLTA' DI DELEGA AD ALTRA PERSONA, PURCHE' SIA DIPENDENTE COMUNALE, NEI LIMITI

CONSENTITI DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.

03. RICEVE DAI CONSIGLIERI LE RICHIESTE DI TRASMISSIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA SOGGETTE AL CONTROLLO EVENTUALE.

04. PRESIEDE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI POPOLARI E DEI REFERENDUM.

05. RICEVE L'ATTO DI DIMISSIONI DEL SINDACO, LE PROPOSTE DI REVOCA E LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA.

06. RICEVE INOLTRE L'ATTO DI FORMALE DESIGNAZIONE DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI DI MAGGIORANZA E MINORANZA, PER GLI ADEMPIMENTI DI LEGGE.

CAPO 02

UFFICI COMUNALI

ART. 37

PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

01. L'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE SI ATTUA MEDIANTE UNA ATTIVITA' PER OBIETTIVI E PROGRAMMI E DEVE ESSERE INFORMATATA AI SEGUENTI

PRINCIPI:

A) ANALISI ED INDIVIDUAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' DEI CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO E DEL GRADO DI EFFICACIA DELL'ATTIVITA' SVOLTA DA CIASCUN ELEMENTO DELL'APPARATO;

B) INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILITA' STRETTAMENTE COLLEGATA ALL'AMBITO DI AUTONOMIA DECISIONALE DEI SOGGETTI;

C) SUPERAMENTO DELLA SEPARAZIONE RIGIDA DELLE COMPETENZE NELLA DIVISIONE DEL LAVORO E MASSIMA FLESSIBILITA' DELLE STRUTTURE E DEL PERSONALE.

02. IL REGOLAMENTO INDIVIDUA FORME E MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DELLA STRUTTURA INTERNA.

ART. 38

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

01. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL COMUNE IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE ORGANIZZATIVE, FUNZIONALI E GESTIONALI DERIVANTI DALL'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI, NONCHE' DALLE PROPRIE DIMENSIONI, SI ARTICOLA IN SERVIZI E/O UFFICI ANCHE APPARTENENTI AD AREE DIVERSE, COLLEGATI FUNZIONALMENTE AL FINE DI CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI ASSEGNATI SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO ORGANICO DEL PERSONALE E DEGLI UFFICI, EMANATO IN ATTUAZIONE DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 39

RESPONSABILI DEI SERVIZI

01. IL REGOLAMENTO ORGANICO, PER CIASCUN UFFICIO O SERVIZIO, INDIVIDUA NEL DIPENDENTE DI QUALIFICA PIU' ELEVATA, IL RESPONSABILE DELLO STESSO, NONCHE' IL DIPENDENTE CHE E' TENUTO A SOSTITUIRLO IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO.

02. AI RESPONSABILI DEI SERVIZI COMPETONO LE SEGUENTI ATTRIBUZIONI:

- ESPRIMERE I PARERI DI CUI ALL' ARTT. 53 DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 E

L'ATTESTAZIONE DI CUI ALL' ARTT. 55 DELLA MEDESIMA LEGGE, SECONDO LE RISPETTIVE COMPETENZE;

- ASSUMERE, CON RIFERIMENTO ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, LA RESPONSABILITA' DELL'ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE LORO SPETTANTI;
- ESPLETARE OGNI ALTRA ATTRIBUZIONE LORO AFFIDATA DALLE LEGGI E DAL REGOLAMENTO ORGANICO.

ART. 40

PERSONALE

01. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE ATTRAVERSO L'AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE, LA FORMAZIONE, LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E LA RESPONSABILIZZAZIONE DEI DIPENDENTI.
02. LA DISCIPLINA DEL PERSONALE E' RISERVATA AGLI ATTI NORMATIVI DELL'ENTE CHE DANNO ESECUZIONE ALLE LEGGI ED ALLO STATUTO.
03. IL REGOLAMENTO ORGANICO DEL PERSONALE DISCIPLINA IN PARTICOLARE:
 - A) STRUTTURA ORGANIZZATIVO-FUNZIONALE;
 - B) DOTAZIONE ORGANICA;
 - C) MODALITA' DI ASSUNZIONE E CESSAZIONE DAL SERVIZIO;
 - D) DIRITTI, DOVERI E SANZIONI DISCIPLINARI;
 - E) MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA;
 - F) TRATTAMENTO ECONOMICO.

TITOLO 03

SERVIZI

ART. 41

FORME DI GESTIONE

01. L'ATTIVITA' DIRETTA A CONSEGUIRE, NELL'INTERESSE DELLA COMUNITA', OBIETTIVI E SCOPI DI RILEVANZA SOCIALE, PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE, COMPRESA LA PRODUZIONE DI BENI, VIENE SVOLTA ATTRAVERSO SERVIZI PUBBLICI CHE POSSONO ESSERE ISTITUITI E GESTITI ANCHE CON DIRITTO DI PRIVATIVA DEL COMUNE, AI SENSI DI LEGGE.
02. LA SCELTA DELLA FORMA DI GESTIONE PER CIASCUN SERVIZIO DEVE ESSERE EFFETTUATA PREVIA VALUTAZIONE COMPARATIVA TRA LE DIVERSE FORME DI GESTIONE PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.
03. PER I SERVIZI DA GESTIRE IN FORMA IMPRENDITORIALE LA COMPARAZIONE DEVE AVVENIRE TRA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, COSTITUZIONE DI AZIENDE, DI CONSORZIO O DI SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE.
04. PER GLI ALTRI SERVIZI LA COMPARAZIONE AVVERRA' TRA LA GESTIONE IN ECONOMIA, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONE, L'AFFIDAMENTO IN APPALTO O IN CONCESSIONE, NONCHE' TRA LA FORMA SINGOLA O QUELLA ASSOCIATA MEDIANTE CONVENZIONE, UNIONE DI COMUNI, OVVERO CONSORZIO.
05. NELL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DEVONO ESSERE, COMUNQUE, ASSICURATE IDONEE FORME DI INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE E TUTELA DEGLI UTENTI.

06. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' DELEGARE ALLA COMUNITA' MONTANA L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI FUNZIONI E SERVIZI DI PROPRIA COMPETENZA QUANDO LA DIMENSIONE COMUNALE NON CONSENTA DI REALIZZARE UNA GESTIONE OTTIMALE ED EFFICIENTE.

ART. 42

GESTIONE IN ECONOMIA

01. L'ORGANIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI SERVIZI IN ECONOMIA SONO, DI NORMA, DISCIPLINATI DA APPOSITI REGOLAMENTI.

ART. 43

AZIENDA SPECIALE E ISTITUZIONE

01. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PRODUTTIVI E DI SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE, NONCHE' PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI CHE NECESSITANO DI AUTONOMIA GESTIONALE, PUO' AVVALERSI RISPETTIVAMENTE DELL'AZIENDA SPECIALE E DELL'ISTITUZIONE.

02. A TAL FINE IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA LO STATUTO DELL'AZIENDA SPECIALE E DELL'ISTITUZIONE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PROPRI COMPONENTI E PROVVEDE NELLO STESSO MODO E NELLA MEDESIMA SEDUTA A NOMINARE I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE E IL DIRETTORE, SCEGLIENDOLI TRA I CITTADINI CHE, OLTRE AL POSSESSO DEI REQUISITI PER L'ELEGGIBILITA' E LA COMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE, PRESENTINO REQUISITI DI PROFESSIONALITA' E/O PROVATE CAPACITA' AMMINISTRATIVE NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI I SUDDETTI ORGANISMI OPERERANNO.

03. GLI AMMINISTRATORI DELL'AZIENDA SPECIALE E DELL'ISTITUZIONE POSSONO ESSERE REVOCATI, SU PROPOSTA MOTIVATA DEL SINDACO O DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, DAL CONSIGLIO COMUNALE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PROPRI COMPONENTI. IL CONSIGLIO COMUNALE PROVVEDERA' CONTESTUALMENTE ALLA SOSTITUZIONE DEGLI ORGANI COME SOPRA REVOCATI.

04. L'ORDINAMENTO E IL FUNZIONAMENTO DELL'AZIENDA SPECIALE SONO DISCIPLINATI OLTRE CHE DALLO STATUTO DI CUI AL COMMA 02 , DA PROPRI REGOLAMENTI INTERNI APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

05. LA DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE, DEL FUNZIONAMENTO E DELL'ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE E' CONTENUTA NEL PROPRIO STATUTO E NELL'APPOSITO REGOLAMENTO COMUNALE CHE DOVRA' ESSERE APPROVATO CONTESTUALMENTE ALLO STATUTO MEDESIMO.

ART. 44

SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE LOCALE

01. NEGLI STATUTI DELLE SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE DEVONO ESSERE PREVISTE LE FORME DI RACCORDO E COLLEGAMENTO TRA LE SOCIETA' STESSE ED IL COMUNE.

ART. 45

GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI

01. IL COMUNE SVILUPPA RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI, CON LA COMUNITA' MONTANA E LA PROVINCIA PER PROMUOVERE E RICERCARE LE FORME ASSOCIATIVE PIU' APPROPRIATE TRA QUELLE PREVISTE DALLA LEGGE, IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA', AI SERVIZI, ALLE FUNZIONI DA SVOLGERE ED AGLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE.

TITOLO 04

FINANZA E CONTABILITA' DEL COMUNE

CAPO 01

AUTONOMIA FINANZIARIA

ART. 46

PRINCIPI GENERALI

01. L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEL COMUNE E' DISCIPLINATO DALLA LEGGE DELLO STATO.

02. IN PARTICOLARE L'AUTONOMIA IMPOSITIVA DEL COMUNE E' ESERCITATA IN CONFORMITA' ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE.

CAPO 02

CONTABILITA' E CONTROLLO INTERNO

ART. 47

PRINCIPI E CRITERI

01. IL BILANCIO DI PREVISIONE, IL CONTO CONSUNTIVO E GLI ALTRI DOCUMENTI CONTABILI DOVRANNO FAVORIRE UNA LETTURA PER PROGRAMMI ED OBIETTIVI AFFINCHÉ SIANO CONSENTITI, OLTRE AL CONTROLLO FINANZIARIO E CONTABILE, ANCHE QUELLO SULLA GESTIONE E QUELLO RELATIVO ALL'EFFICACIA DELL'AZIONE DEL COMUNE.

02. L'ATTIVITA' DI REVISIONE POTRA' COMPORTARE PROPOSTE AL CONSIGLIO COMUNALE IN MATERIA DI GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE. E' FACOLTA' DEL CONSIGLIO RICHIEDERE AGLI ORGANI ED AGLI UFFICI COMPETENTI SPECIFICI PARERI E PROPOSTE IN ORDINE AGLI ASPETTI FINANZIARI ED ECONOMICI DELLA GESTIONE E DI SINGOLI ATTI FONDAMENTALI, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'ORGANIZZAZIONE ED ALLA GESTIONE DEI SERVIZI.

03. LE NORME REGOLAMENTARI DISCIPLINANO GLI ASPETTI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI DELL'UFFICIO DEL REVISORE DEI CONTI E NE SPECIFICANO LE ATTRIBUZIONI DI CONTROLLO, DI IMPULSO, DI PROPOSTA E DI GARANZIA, CON L'OSSERVANZA DELLA LEGGE, DEI PRINCIPI CIVILISTICI CONCERNENTI IL CONTROLLO DELLE SOCIETA' PER AZIONI E DEL PRESENTE STATUTO.

04. NELLO STESSO REGOLAMENTO VERRANNO INDIVIDUATE FORME E PROCEDURE PER UN CORRETTO ED EQUILIBRATO RACCORDO OPERATIVO-FUNZIONALE TRA LA SFERA DI ATTIVITA' DEL REVISORE E QUELLA DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI DELL'ENTE.

ART. 48

REVISORE DEI CONTI

01. IL REVISORE DEI CONTI, OLTRE A POSSEDERE I REQUISITI PRESCRITTI DALLE NORME SULL'ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI, DEVE POSSEDERE QUELLI DI ELEGGIBILITA' FISSATI DALLA LEGGE PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E NON RICADERE NEI CASI DI INCOMPATIBILITA' PREVISTI DALLA STESSA.

02. NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, CON MODALITA' E LIMITI DEFINITI NEL REGOLAMENTO, IL REVISORE AVRA' DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI CONNESSI ALLA SFERA DELLE SUE COMPETENZE.

03. PUO' INOLTRE CHIEDERE INFORMAZIONI E CHIARIMENTI AI DIPENDENTI DEL COMUNE ED AI RAPPRESENTANTI DI ESSO IN AZIENDE, ISTITUZIONI, SOCIETA' OD ALTRI ORGANISMI.

04. IL REVISORE HA DIRITTO DI ASSISTERE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E PUO', SU RICHIESTA DEL PRESIDENTE, PRENDERE LA PAROLA PER DARE COMUNICAZIONI E FORNIRE SPIEGAZIONI INERENTI ALLA PROPRIA ATTIVITA'.

05. SARANNO ALTRESI' DISCIPLINATE CON IL REGOLAMENTO LE MODALITA' DI REVOCA E DI DECADENZA.

PARTE 02

ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO 01

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

CAPO 01

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

ART. 49

ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PROMUOVE E FAVORISCE FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI E PRIORITARIAMENTE CON LA COMUNITA' MONTANA, AL FINE DI COORDINARE ED ORGANIZZARE UNITAMENTE AGLI STESSI I PROPRI SERVIZI TENDENDO AL SUPERAMENTO DEL RAPPORTO PURAMENTE ISTITUZIONALE.

CAPO 02

FORME COLLABORATIVE

ART. 50

PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

01. IL COMUNE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI O FUNZIONI E PER L'ATTUAZIONE DI OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI UNIFORMA LA PROPRIA ATTIVITA' AL PRINCIPIO DELL'ASSOCIAZIONE E DELLA COOPERAZIONE CON GLI ALTRI COMUNI, LA PROVINCIA, LA REGIONE E GLI ALTRI ENTI PUBBLICI INTERESSATI.

ART. 51

CONVENZIONI

01. IL COMUNE PER L'ESPLETAMENTO DI FUNZIONI O LA GESTIONE DI COMPLESSE FORME DI COOPERAZIONE, PUO' STIPULARE CON ALTRI COMUNI O CON LA PROVINCIA, APPOSITE CONVENZIONI NELLE QUALI SIANO PREVISTI I FINI, LA DURATA, LE FORME DI CONSULTAZIONE DEGLI ENTI

CONTRAENTI, I RAPPORTI FINANZIARI ED I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE.
02. LE CONVENZIONI ANZIDETTE SONO APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI.

ART. 52

CONSORZI

01. PER LA GESTIONE DI UNO O PIU' SERVIZI PUBBLICI DI CARATTERE LOCALE, QUALORA SI RITENGA CHE ATTRAVERSO LA COSTITUZIONE DI UNA PARTICOLARE STRUTTURA GESTIONALE SI RAGGIUNGANO MAGGIORI RISULTATI, SIA IN TERMINI DI EFFICIENZA CHE DI ECONOMICITA', PUO' ESSERE COSTITUITO UN CONSORZIO CON ALTRI COMUNI O CON LA PROVINCIA.

02. LA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO AVVIENE MEDIANTE APPROVAZIONE, DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DELLO STATUTO E DI UNA CONVENZIONE AVENTE IL CONTENUTO DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 50 .

03. AL CONSORZIO SI APPLICANO LE NORME PREVISTE PER LE AZIENDE SPECIALI DI CUI ALL' ARTT. 23 DELLA LEGGE 142/1990 E LE NORME DELLO STATUTO.

ART. 53

UNIONE DI COMUNI

01. IL COMUNE, PREVIA VERIFICA DELLA CONVENIENZA ECONOMICA E DELLA MIGLIORE FUNZIONALITA' DEI SERVIZI, PUO' COSTITUIRE UNA UNIONE CON ALTRI COMUNI CONTERMINI PER L'ESERCIZIO DI UNA PLURALITA' DI FUNZIONI O DI SERVIZI.

02. L'ATTO COSTITUTIVO ED IL REGOLAMENTO DELL'UNIONE SONO APPROVATI CON UNICA DELIBERAZIONE CONSILIARE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

03. IL CONSIGLIO, LA GIUNTA ED IL PRESIDENTE DELL'UNIONE SONO ELETTI SECONDO LE NORME DI LEGGE RELATIVE AI COMUNI CON POPOLAZIONE PARI A QUELLA COMPLESSIVA DELL'UNIONE.

04. NELL'APPOSITO REGOLAMENTO VERRANNO INSERITE LE PRESCRIZIONI PREVISTE DALLA LEGGE.

ART. 54

ACCORDI DI PROGRAMMA

01. QUANDO SIANO COINVOLTE ATTRIBUZIONI DI DIVERSI SOGGETTI PUBBLICI NELLA DEFINIZIONE E NELLA ATTUAZIONE DI OPERE E DI INTERVENTI O DI PROGRAMMI DI INTERVENTO E SIA NECESSARIO COORDINARNE L'AZIONE PER LA LORO COMPLETA REALIZZAZIONE, IL COMUNE, IN RELAZIONE ALLA SUA COMPETENZA PRIMARIA O PREVALENTE, PROMUOVE LA CONCLUSIONE DI ACCORDI DI PROGRAMMA CON I SOGGETTI INTERESSATI, DETERMINANDO TEMPI E MODALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, NONCHE' FINANZIAMENTI ED OGNI ALTRO ADEMPIMENTO CONNESSO.

02. PER LE MEDESIME FINALITA' IL COMUNE PUO' CHIEDERE CHE LA PROVINCIA O LA REGIONE PROMUOVANO LA CONCLUSIONE DI ACCORDI DI PROGRAMMA CON LE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE, QUALORA NELLA DEFINIZIONE ED ATTUAZIONE DI OPERE, DI INTERVENTI O DI PROGRAMMI DI INTERVENTO, VI SIA UNA LORO COMPETENZA PRIMARIA O PREVALENTE.

TITOLO 02

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO 01

PARTECIPAZIONE

ART. 55

PRINCIPI GENERALI

01. IL COMUNE GARANTISCE E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ATTIVITA' DELL'ENTE, AL FINE DI ASSICURARNE IL BUON ANDAMENTO, L'IMPARZIALITA' E LA TRASPARENZA.

02. PER GLI STESSI FINI, IL COMUNE PRIVILEGIA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, INCENTIVANDONE L'ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI DELL'ENTE.

03. AI CITTADINI, INOLTRE, SONO CONSENTITE FORME DIRETTE E SEMPLIFICATE DI TUTELA DEGLI INTERESSI CHE FAVORISANO IL LORO INTERVENTO NELLA FORMAZIONE DEGLI ATTI.

04. L'AMMINISTRAZIONE PUO' ATTIVARE FORME DI CONSULTAZIONE PER ACQUISIRE IL PARERE DI SOGGETTI ECONOMICI SU SPECIFICI PROBLEMI.

CAPO 02

INIZIATIVA POLITICA ED AMMINISTRATIVA

ART. 56

INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

01. I CITTADINI ED I SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COINVOLTI IN UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, HANNO FACOLTA' DI INTERVENIRVI TRANNE CHE PER I CASI ESPRESSAMENTE ESCLUSI DALLA LEGGE E DAI REGOLAMENTI COMUNALI.

02. LA RAPPRESENTANZA DEGLI INTERESSI DA TUTELARE PUO' AVVENIRE AD OPERA SIA DEI SINGOLI SOGGETTI CHE DI SOGGETTI COLLETTIVI RAPPRESENTATIVI DI INTERESSI SUPERINDIVIDUALI.

03. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, CONTESTUALMENTE ALL'INIZIO DELLO STESSO, HA L'OBBLIGO DI INFORMARE GLI INTERESSATI MEDIANTE COMUNICAZIONE PERSONALE CONTENENTE LE INDICAZIONI PREVISTE PER LEGGE.

04. IL REGOLAMENTO STABILISCE QUALI SIANO I SOGGETTI CUI LE DIVERSE CATEGORIE DI ATTI DEBONO ESSERE INVIATI, NONCHE' I DIPENDENTI RESPONSABILI DEI RELATIVI PROCEDIMENTI OVVERO I MECCANISMI DI INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

05. QUALORA SUSSISTANO PARTICOLARI ESIGENZE DI CELERITA' O IL NUMERO DEI DESTINATARI E LA INDETERMINATEZZA DEGLI STESSI LA RENDA PARTICOLARMENTE GRAVOSA, E' CONSENTITO PRESCINDERE DALLA COMUNICAZIONE, PROVVEDENDO A MEZZO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO O

ALTRI MEZZI, GARANTENDO COMUNQUE, ALTRE FORME DI IDONEA PUBBLICIZZAZIONE ED INFORMAZIONE.

06. GLI AVENTI DIRITTO, ENTRO 30 GIORNI DALLA COMUNICAZIONE PERSONALE O DALLA PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO, POSSONO PRESENTARE ISTANZE, MEMORIE SCRITTE, PROPOSTE E DOCUMENTI PERTINENTI ALL'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO.

07. II RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA, ENTRO 60 GIORNI DALLA RICEZIONE DELLE RICHIESTE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 06 , DEVE PRONUNCIARSI SULL'ACCOGLIMENTO O MENO DELLE STESSE E RIMETTERE LE SUE CONCLUSIONI ALL'ORGANO COMUNALE COMPETENTE ALL'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE.

08. IL MANCATO O PARZIALE ACCOGLIMENTO DELLE RICHIESTE E DELLE SOLLECITAZIONI PERVENUTE DEVE ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATO NELLA PREMessa DELL'ATTO E PUO' ESSERE PRECEDUTO DA CONTRADDITORIO ORALE.

09. I SOGGETTI DI CUI AL COMMA 01 HANNO ALTRESI' DIRITTO A PRENDERE VISIONE DI TUTTI GLI ATTI DEL PROCEDIMENTO , SALVO QUELLI CHE IL REGOLAMENTO SOTTRAE ALL'ACCESSO.

10. IL SINDACO, PREVIO PARERE DELLA GIUNTA, POTRA' CONCLUDERE ACCORDI CON I SOGGETTI INTERVENUTI PER DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO.

ART. 57

ISTANZE

01. I CITTADINI, LE ASSOCIAZIONI, I COMITATI ED I SOGGETTI COLLETTIVI IN GENERE POSSONO RIVOLGERE AL SINDACO INTERROGAZIONI CON LE QUALI SI CHIEDONO RAGIONI SU SPECIFICI ASPETTI DELL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE.

02. LA RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE VIENE FORNITA ENTRO IL TERMINE MASSIMO DI GIORNI 60 DAL SINDACO, DAL SEGRETARIO O DAL DIPENDENTE RESPONSABILE A SECONDA DELLA NATURA POLITICA O GESTIONALE DELL'ASPETTO SOLLEVATO.

03. LE MODALITA' DELL'INTERROGAZIONE SONO INDICATE DAL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE, IL QUALE DEVE PREVEDERE I TEMPI, LA FORMA SCRITTA O ALTRE IDONEE FORME DI COMUNICAZIONE DELLE RISPOSTE, NONCHE' ADEGUATE MISURE DI PUBBLICITA' DELL'ISTANZA.

ART. 58

PETIZIONI

01. TUTTI I CITTADINI POSSONO RIVOLGERSI, IN FORMA COLLETTIVA, AGLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE PER SOLLECITARNE L'INTERVENTO SU QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE O PER ESPORRE COMUNI NECESSITA'.

02. IL REGOLAMENTO DI CUI AL COMMA 03 DELL' ARTT. 57 DETERMINA LA PROCEDURA DELLA PETIZIONE, I TEMPI, LE FORME DI PUBBLICITA' E L'ASSEGNAZIONE ALL'ORGANO COMPETENTE, IL QUALE PROCEDE NELL'ESAME E PREDISPOSIZIONE DELLE MODALITA' DI INTERVENTO DEL COMUNE SULLA QUESTIONE SOLLEVATA E DISPONE L'ARCHIVIAZIONE QUALORA NON RITENGA DI ADERIRE ALL'INDICAZIONE CONTENUTA NELLA PETIZIONE. IN QUEST'ULTIMO CASO, IL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DELL'ESAME DA PARTE DELL'ORGANO COMPETENTE DEVE ESSERE ESPRESSAMENTE MOTIVATO ED ADEGUATAMENTE PUBBLICIZZATO.

03. LA PETIZIONE E' ESAMINATA DALL'ORGANO COMPETENTE ENTRO GIORNI 60 DALLA PRESENTAZIONE.

04. LA PROCEDURA SI CHIUDE IN OGNI CASO CON UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO DI CUI E' GARANTITA, AL SOGGETTO PROPONENTE, LA COMUNICAZIONE.

ART. 59

PROPOSTE

01. NUMERO 150 CITTADINI POSSONO AVANZARE PROPOSTE PER L'ADOZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI CHE IL SINDACO TRASMETTE ENTRO I 60 GIORNI SUCCESSIVI ALL'ORGANO COMPETENTE, CORREDATE DEL PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI E DEL SEGRETARIO, NONCHE' DELL'ATTESTAZIONE RELATIVA ALLA COPERTURA FINANZIARIA.

02. L'ORGANO COMPETENTE PUO' SENTIRE I PROPONENTI DELL'INIZIATIVA.

03. TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED I PROPONENTI SI PUO' GIUNGERE ALLA STIPULAZIONE DI ACCORDI NEL PERSEGUIMENTO DEL PUBBLICO INTERESSE AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO FINALE PER CUI E' STATA PROMOSSA L'INIZIATIVA POPOLARE.

CAPO 03

ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

ART. 60

PRINCIPI GENERALI

01. IL COMUNE VALORIZZA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE DEI CITTADINI AL FINE DI GARANTIRE IL CONCORSO DELLA COMUNITA' ALL'AZIONE COMUNALE E NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI EFFICIENZA ED EFFICACIA DELL'AZIONE.

02. IL COMUNE AGEVOLA GLI ORGANISMI ASSOCIATIVI CON SOSTEGNI FINANZIARI, DISPONIBILITA' DI STRUTTURE O NEGLI ALTRI MODI CONSENTITI.

03. LA CONSULTAZIONE DEGLI ORGANISMI ASSOCIATIVI PUO' ESSERE PROMOSSA ED ATTUATA DALLA GIUNTA O DAL CONSIGLIO O DALLE COMMISSIONI CONSILIARI ANCHE SU INVITO DELLE ASSOCIAZIONI.

04. DEGLI ESITI DELLE CONSULTAZIONI SI DA' ATTO NEGLI ATTI AI QUALI LE CONSULTAZIONI SI RIFERISCONO.

05. IL COMUNE, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE NEI REGOLAMENTI ASSICURA ALLE ASSOCIAZIONI IL DIRITTO DI INFORMAZIONE E PUO' PREVEDERE LA PRESENZA DI RAPPRESENTANZA DELL'ASSOCIAZIONISMO NEGLI ORGANI CONSULTIVI COMUNALI; ASSICURA L'ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI.

06. SONO CONSIDERATE DI PARTICOLARE INTERESSE COLLETTIVO LE ASSOCIAZIONI CHE OPERANO NEI SETTORI SOCIALE-ASSISTENZIALE E SANITARIO, CULTURALE, EDUCATIVO-FORMATIVO, CARITATIVO E RELIGIOSO, DELL'AMBIENTE, DELLO SPORT E TEMPO LIBERO ED IN OGNI CASO QUELLE CHE SI ISPIRANO AGLI IDEALI DEL VOLONTARIATO E DELLA COOPERAZIONE.

07. IL COMUNE PUO' STIPULARE CON TALI ORGANISMI ASSOCIATIVI APPOSITE CONVENZIONI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI O DI PUBBLICO INTERESSE O PER LA REALIZZAZIONE DI SPECIFICHE INIZIATIVE, NEL RISPETTO DEL PLURALISMO E DELLE PECULIARITA' DELL'ASSOCIAZIONISMO.

08. IL CONSIGLIO COMUNALE, AI FINI SOPRAINDICATI, PUO' STABILIRE CHE LE ASSOCIAZIONI, SENZA SCOPO DI LUCRO E DOTATE DI UN ORDINAMENTO INTERNO CHE STABILISCA L'ELEGGIBILITA' ALLE CARICHE SOCIALI E LA REGOLARE TENUTA DEGLI ATTI CONTABILI, SIANO ISCRITTE IN UN ALBO DELL'ASSOCIAZIONISMO TENUTO PRESSO LA SEGRETERIA DEL

COMUNE.

09. LA DELIBERA CHE ISTITUISCE L'ALBO DEVE CONTENERE IL REGOLAMENTO PER LA SUA TENUTA.

ART. 61

ASSOCIAZIONE "PRO LOCO"

01. IL COMUNE RICONOSCE, NEL QUADRO DELLA VALORIZZAZIONE TURISTICA E CULTURALE DI PUOS D'ALPAGO, ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO UN RUOLO RILEVANTE AI FINI DELLA TUTELA E DELLA FORMAZIONE DEI VALORI NATURALI, ARTISTICI E CULTURALI.

02. RICONOSCE ALLA PRO LOCO IL RUOLO DI COORDINAMENTO DI PARTICOLARI INIZIATIVE RICREATIVE, TURISTICHE E FOLCLORISTICHE CHE NORMALMENTE VENGONO ATTUATE NEL COMUNE.

ART. 62

PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI

01. LE COMMISSIONI CONSILIARI, SU RICHIESTA DELLE ASSOCIAZIONI E DEGLI ORGANISMI INTERESSATI, INVITANO AI PROPRI LAVORI I RAPPRESENTANTI DI QUESTI ULTIMI.

CAPO 04

REFERENDUM - DIRITTI DI ACCESSO

ART. 63

REFERENDUM CONSULTIVO

01. SONO PREVISTI REFERENDUM CONSULTIVI IN TUTTE LE MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE, AL FINE DI SOLLECITARE MANIFESTAZIONI DI VOLONTA' CHE DEVONO TROVARE SINTESI PAG. 44 NELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

02. NON POSSONO ESSERE INDETTI REFERENDUM: IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI E DI TARIFFE, SU ATTIVITA' AMMINISTRATIVE VINCOLATE DA LEGGI STATALI O REGIONALI, SU MATERIE CHE SONO GIA' STATE OGGETTO DI CONSULTAZIONE REFERENDARIA NELL'ULTIMO QUINQUENNIO. SOGGETTI PROMOTORI DEL REFERENDUM POSSONO ESSERE:

A) 350 ELETTORI;

B) IL CONSIGLIO COMUNALE.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE FISSA NEL REGOLAMENTO: I REQUISITI DI AMMISSIBILITA', I TEMPI, LE CONDIZIONI DI ACCOGLIMENTO E LE MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA CONSULTAZIONE.

ART. 64

EFFETTI DEL REFERENDUM

01. ENTRO 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO DA PARTE DEL SINDACO, IL CONSIGLIO DELIBERA I RELATIVI E CONSEGUENTI ATTI DI INDIRIZZO.

02. IL MANCATO RECEPIMENTO DELLE INDICAZIONI REFERENDARIE DEVE ESSERE DELIBERATO, CON ADEGUATE MOTIVAZIONI, DALLA MAGGIORANZA DEL CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

CAPO 05

DIRITTI DI ACCESSO E INFORMAZIONI

ART. 65

DIRITTO DI ACCESSO

01. AI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI E' GARANTITA LA LIBERTA' DI ACCESSO AGLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE E DEI SOGGETTI CHE GESTISCONO SERVIZI PUBBLICI COMUNALI, SECONDO LE MODALITA' DEFINITE DAL REGOLAMENTO.

02. SONO SOTTRATTI AL DIRITTO DI ACCESSO GLI ATTI CHE LE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DICHIARANO RISERVATI O SOTTOPOSTI A LIMITI DI DIVULGAZIONE E QUELLI ESPLICITAMENTE INDIVIDUATI DAL REGOLAMENTO.

03. IL REGOLAMENTO, OLTRE LE CATEGORIE DEGLI ATTI RISERVATI, DISCIPLINA ANCHE I CASI IN CUI E' APPLICABILE L'ISTITUTO DELL'ACCESSO DIFFERITO E DETTA NORME DI ORGANIZZAZIONE PER IL RILASCIO DI COPIE.

ART. 66

DIRITTO DI INFORMAZIONE

01. TUTTI GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE, DELLE AZIENDE SPECIALI E DELLE ISTITUZIONI SONO PUBBLICI, CON LE LIMITAZIONI PREVISTE AL PRECEDENTE ARTICOLO.

02. L'ENTE DEVE, DI NORMA, AVVALERSI, OLTRE CHE DEI SISTEMI TRADIZIONALI DELLA NOTIFICAZIONE E DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO, ANCHE DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE RITENUTI PIU' IDONEI AD ASSICURARE IL MASSIMO DI CONOSCENZA DEGLI ATTI.

03. L'INFORMAZIONE DEVE ESSERE ESATTA, TEMPESTIVA, INEQUIVOCABILE, COMPLETA E, PER GLI ATTI AVENTI UNA PLURALITA' INDISTINTA DI DESTINATARI, DEVE AVERE CARATTERE DI GENERALITA'.

04. LA GIUNTA COMUNALE ADOTTA I PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI INTERNI RITENUTI IDONEI A DARE CONCRETA ATTUAZIONE AL DIRITTO DI INFORMAZIONE.

05. IL REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI ACCESSO DETTA NORME ATTE A GARANTIRE L'INFORMAZIONE AI CITTADINI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI SOPRA ENUNCIATI E DISCIPLINA LA PUBBLICAZIONE PER GLI ATTI PREVISTI DALL'ARTT. 26 LEGGE 07 AGOSTO 1990 N. 241 .

TITOLO 03

FUNZIONE NORMATIVA

ART. 67

MODIFICHE STATUTARIE

01. ALLO STATUTO DEVONO CONFORMARSI TUTTI GLI ATTI NORMATIVI DEL COMUNE.

02. E' AMMESSA L'INIZIATIVA DA PARTE DELLA GIUNTA, DI ALMENO 03 CONSIGLIERI COMUNALI O N. 400 ELETTORI PER PROPORRE MODIFICAZIONI ALLO STATUTO ANCHE MEDIANTE UN PROGETTO REDATTO IN ARTICOLI. SI APPLICA IN TALE IPOTESI LA DISCIPLINA PREVISTA PER L'AMMISSIONE DELLE PROPOSTE DI INIZIATIVA POPOLARE.

03. LO STATUTO E LE SUE MODIFICHE, ENTRO 15 GIORNI SUCCESSIVI ALLA DATA

DI ESECUTIVITA', SONO SOTTOPOSTI A FORME DI PUBBLICITA' CHE NE CONSENTANO L'EFFETTIVA CONOSCIBILITA'.

ART. 68

REGOLAMENTI

01. IL COMUNE EMANA REGOLAMENTI:

A) NELLE MATERIE AD ESSI DEMANDATE DALLA LEGGE O DALLO STATUTO;
B) IN TUTTE LE ALTRE MATERIE DI COMPETENZA COMUNALE.

02. NELLE MATERIE DI COMPETENZA RISERVATA DALLA LEGGE, LA POTESTA' REGOLAMENTARE VIENE ESERCITATA NEL RISPETTO DELLE SUDDETTE NORME GENERALI E DELLE DISPOSIZIONI STATUTARIE.

03. NELLE ALTRE MATERIE I REGOLAMENTI COMUNALI SONO ADOTTATI NEL RISPETTO DELLE LEGGI STATALI E REGIONALI, TENENDO CONTO DELLE ALTRE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI EMANATE DAI SOGGETTI AVENTI UNA CONCORRENTE COMPETENZA NELLE MATERIE STESSE.

04. L'INIZIATIVA DEI REGOLAMENTI SPETTA ALLA GIUNTA, A CIASCUN CONSIGLIERE ED AI CITTADINI, AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DALL' ARTT. 52 DEL PRESENTE STATUTO.

05. NELLA FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI POSSONO ESSERE CONSULTATI I SOGGETTI INTERESSATI.

06. I REGOLAMENTI SONO SOGGETTI A DUPLICE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO: DOPO L'ADOZIONE DELLA DELIBERA IN CONFORMITA' DELLE DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICAZIONE DELLA STESSA DELIBERAZIONE, NONCHE' PER LA DURATA DI 15 GIORNI DOPO CHE LA DELIBERAZIONE DI ADOZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA.

07. I REGOLAMENTI DEVONO ESSERE COMUNQUE SOTTOPOSTI A FORME DI PUBBLICITA' CHE NE CONSENTANO L'EFFETTIVA CONOSCIBILITA' E DEBBONO ESSERE ACCESSIBILI A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLI.

ART. 69

ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE

01. GLI ADEGUAMENTI DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI DEBBONO ESSERE APPORTATI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO COMUNALE CONTENUTI NELLA COSTITUZIONE, NELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 ED IN ALTRE LEGGI E NELLO STATUTO STESSO, ENTRO I 180 GIORNI SUCCESSIVI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI.

ART. 70

ORDINANZE

01. IL SINDACO EMANA ORDINANZE DI CARATTERE ORDINARIO, IN APPLICAZIONE DI NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE PUO' EMANARE, NELL'AMBITO DELLE PROPRIE FUNZIONI, CIRCOLARI E DIRETTIVE APPLICATIVE DI DISPOSIZIONI DI LEGGE.

03. LE ORDINANZE DI CUI AL COMMA 01 DEVONO ESSERE PUBBLICATE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI ALL'ALBO PRETORIO. DURANTE TALE PERIODO DEVONO ALTRESI' ESSERE SOTTOPOSTE A FORME DI PUBBLICITA' CHE LE RENDANO CONOSCIBILI E DEVONO ESSERE ACCESSIBILI IN OGNI TEMPO A

CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLE.

04. IL SINDACO EMANA ALTRESI', NEL RISPETTO DELLE NORME COSTITUZIONALI E DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO,

ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI NELLE MATERIE E PER LE FINALITA' DI CUI AL COMMA 02 DELL' ARTT. 38 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N.

142 . TALI PROVVEDIMENTI DEVONO ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATI. LA LORO EFFICACIA, NECESSARIAMENTE LIMITATA NEL TEMPO, NON PUO' SUPERARE IL PERIODO IN CUI PERDURA LA NECESSITA'.

05. IN CASO DI ASSENZA DEL SINDACO, LE ORDINANZE SONO EMANATE DA CHI LO SOSTITUISCE AI SENSI DEL PRESENTE STATUTO.

06. QUANDO L'ORDINANZA HA CARATTERE INDIVIDUALE, ESSA DEVE ESSERE NOTIFICATA AL DESTINATARIO. NEGLI ALTRI CASI ESSA VIENE PUBBLICATA NELLE FORME PREVISTE AL PRECEDENTE COMMA TERZO.

PARTE 03

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 71

VIGORE DEI REGOLAMENTI VIGENTI

01. ENTRO DUE ANNI DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, I REGOLAMENTI DALLO STESSO PREVISTI, SALVO QUELLI PER I QUALI LA LEGGE STABILISCE TERMINI DIVERSI.

02. SINO ALL'ADOZIONE DEI SUDDETTI REGOLAMENTI, RESTANO IN VIGORE I REGOLAMENTI VIGENTI SECONDO LA PRECEDENTE LEGISLAZIONE IN QUANTO COMPATIBILI CON LA LEGGE E LO STATUTO.

ART. 72

COMMISSIONE CONSILIARE PER I REGOLAMENTI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ISTITUISCE UNA COMMISSIONE CONSILIARE PER L'AGGIORNAMENTO ED IL RIESAME DEI REGOLAMENTI COMUNALI, NONCHE' LA PREDISPOSIZIONE DI PROGETTI DI NUOVI REGOLAMENTI PER L'ATTUAZIONE DELLO STATUTO.

ART. 73

ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

01. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE DOPO AVER OTTEMPERATO AGLI ADEMPIMENTI DI LEGGE. DA TALE MOMENTO CESSA L'APPLICAZIONE DELLE NORME TRANSITORIE.